

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, 287;

VISTA la comunicazione della società Global Generations International, pervenuta in data 16 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Global Generations International Inc. (di seguito, Parent) e la sua controllata Global Generations Merger Sub Inc. (di seguito, Merger Sub) sono società di capitali, costituite ai sensi della legge del Delaware, esclusivamente per la presente operazione.

Parent e Merger Sub sono controllate da due società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, a loro volta sottoposte al controllo esclusivo del Fondo Permira IV (di seguito, PIV), impresa attiva nell'investimento in diversi settori che presentano prospettive di crescita e sviluppo. PIV risulta a sua volta sottoposta al controllo di Permira Holdings Limited (di seguito, PHL).

Nel 2011 PHL ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa [10-20]¹ miliardi di euro, di cui circa [8-9] miliardi di euro nell'Unione Europea e [700-1.000] milioni di euro in Italia.

Ancestry.com Inc. (di seguito, Ancestry) è una società di capitali, costituita ai sensi della legge del Delaware, attiva nella fornitura di servizi di ricerca familiare (servizi volti alla ricostruzione di alberi genealogici) mediante l'utilizzo di vari tipi di archivi digitalizzati, tecnologie e strumenti di ricerca.

Ad oggi Ancestry non risulta sottoposta al controllo, diretto o indiretto, singolo o congiunto, di alcuna persona fisica o giuridica.

Nel 2011, il fatturato realizzato a livello mondiale da Ancestry è stato di circa [100-474] milioni di euro, di cui circa [10-47] milioni di euro realizzati nell'Unione Europea e di circa [inferiore a 1 milione di] euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede l'acquisizione, da parte di Parent, del controllo esclusivo di Ancestry a seguito della fusione di quest'ultima con la controllata Merger Sub.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

I mercati interessati dalla presente operazione sono quelli in cui è attiva Ancestry, ossia: i) fornitura di servizi di ricerca familiare volti alla ricostruzione di alberi genealogici mediante i propri siti e siti *web* di terzi; ii) software desktop di *family history*; iii) servizi di *testing* del DNA; iv) servizi genealogici professionali.

I suddetti servizi sono offerti da molti operatori, attivi sia *on line* sia tramite i canali tradizionali *off line* (archivi statali e di istituzioni religiose, uffici anagrafici, archivi militari, archivi dei tribunali, archivi di organizzazioni non governative, ecc.).

A detta delle parti, il ridotto tasso di penetrazione di *Internet* in Italia, unitamente alla scarsa attitudine dei consumatori italiani all'utilizzo dell' *e-commerce*, sembrano indicare che la definizione del mercato del prodotto rilevante, nel caso di specie, possa includere sia il canale tradizionale *off line* sia il canale *on line* dei servizi di ricerca genealogica.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Tuttavia, in considerazione del fatto che PHL non è presente nei mercati interessati dalla presente operazione, non è necessario addivenire ad una precisa delimitazione della dimensione merceologica degli stessi.

I mercati geografici

Per quel che riguarda la rilevanza geografica, secondo le ipotesi avanzate dalle parti, la dimensione dei mercati sopra individuati può definirsi almeno nazionale, in quanto le fonti tradizionali *off line* sono accessibili unicamente su base nazionale e i siti Internet con dominio *“.it”* sono redatti in lingua italiana.

Ad ogni modo, nel caso di specie, analogamente a quanto osservato in precedenza, la valutazione dell'operazione in esame non muterebbe anche in caso di diverse ipotesi sulla rilevanza geografica dei mercati interessati.

Effetti dell'operazione

Né PHL né le società da essa controllate risultano attive nei mercati in cui opera Ancestry, la quale detiene quote inferiori al 25% sia in Italia che in Europa (essendo prevalentemente attiva negli Stati Uniti).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'operazione in esame, che di fatto determina la sostituzione di un operatore con un altro, non sia suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
RobertoChieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella